

# Edilizia e Territorio - Sole 24 Ore

15 dicembre 2008

---

## Formazione: il primato dell'edilizia

Intervista a Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

*Il Ministero, con il patrocinio all'iniziativa 16Ore, segnala l'importanza della formazione di ingresso del personale neoassunto prima di iniziare a lavorare in cantiere. Il Ministro Sacconi in questa intervista offre il suo sostegno e l'appoggio delle Istituzioni alle attività previste dall'iniziativa, certo che ciò possa contribuire fortemente a ridurre gli infortuni sul lavoro.*

**Con le 16 ore le costruzioni diventano il primo settore economico a prevedere una formazione obbligatoria di base nel momento in cui i lavoratori stanno per essere assunti. Come valuta questa disposizione?**

Il Governo non può non guardare con grande attenzione, considerandola positivamente, l'attività che le Parti sociali conducono al fine di trovare le soluzioni più appropriate per creare, nei cantieri, condizioni oggettive in grado di favorire una maggiore cultura della sicurezza, contribuendo così a ridurre gli infortuni. In particolare, con l'introduzione delle 16 ore si determina

un'importante innovazione, in quanto si rende obbligatoria la formazione preingresso in cantiere, senza pensare sulle imprese e valorizzando il sistema delle scuole edili. Si tratta di una proposta che, se avrà successo, andrà valutata in un'ottica più ampia da riproporre anche per altri settori produttivi.

**Condivide la tesi secondo cui attraverso una formazione di base si accresce la consapevolezza del proprio lavoro e delle relazioni all'interno del cantiere e si riducono così i rischi di infortunio?**

La consapevolezza individuale dei rischi di infortunio costituisce indubbiamente un elemento di forza nella battaglia civile per una maggiore sicurezza sul lavoro. Con le 16 ore di formazione, in cui si integra conoscenza di mestiere e apprendimento dei relativi rischi, e con una puntuale disamina di come funziona un cantiere edile, si offre al lavoratore uno strumento in più. E, prescrivendo che la formazione debba precedere l'attività lavorativa vera e propria, si rafforza il valore dell'iniziativa.

Va, inoltre, sottolineato come il risultato finale sia sostanzialmente garantito dai cantieri-laboratorio e dalle attrezzature messe a disposizione dal sistema delle scuole edili coordinato dal Formedil. Quali motivazioni hanno spinto il Ministero a concedere il patrocinio alla campagna informativa sulle 16 ore e quali sono le iniziative di collaborazione attivate con il Formedil affinché la campagna di comunicazione raggiunga l'obiettivo di acquisire la massima adesione da parte delle imprese di costruzione all'iniziativa delle 16 ore?

La sicurezza sul lavoro costituisce una priorità di questo Governo ed è preciso impegno del Ministero sostenere tutte le iniziative che contribuiscono ad accrescere le condizioni in grado di ridurre gli infortuni. E le 16 ore sono sicuramente una di queste. Il Ministero sosterrà concretamente la campagna di informazione aiutando il Formedil a divulgare le modalità con cui aderire all'iniziativa, soprattutto attivandosi attraverso le proprie istituzioni territoriali.

### L'agenda formativa delle 16 ore

Per far sì che l'innovazione contrattuale delle 16 Ore trovi concreta attuazione dal 1° gennaio 2009 negli oltre cento centri di formazione disponibili in Italia, il Formedil in collaborazione con le Scuole Edili Territoriali ha lavorato alacremente in questi mesi, in cui si è attuata una prima fase di sperimentazione, cui hanno aderito 24 scuole edili.

Contestualmente all'avvio di un impegnativo piano di informazione e comunicazione sull'innovazione delle "16 ore prima", sono state messe a punto e rese facilmente praticabili le procedure da seguire, attraverso strumenti come l'"agenda formativa", che ha come obiettivo primario quello di assicurare un buon livello di omogeneità dell'offerta didattica su tutto il territorio nazionale. Tale omogeneità riguarda in particolare il carattere e le finalità del corso, e la scelta e la successione dei contenuti di quest'ultimo. Il documento presenta infatti l'articolazione del singolo corso, scadenzata, lezione per lezione, nell'arco delle due giornate formative, programmando in modo omogeneo su tutto il territorio l'utilizzo dei materiali didattici ad esso correlati.

In particolare, la modalità didattica principale, basata su un giusto mix di immagini, pratica diretta e parole chiave della sicurezza, viene così configurata:

- Mostrare una procedura per sequenza di immagini,
- Farla vedere correttamente in pratica,
- Farla provare in pratica e manualmente di persona,
- Puntualizzare l'apprendimento dei punti principali attraverso brevi didascalie,
- Fissare l'apprendimento delle parole chiave per la sicurezza,
- Rappresentare la sicurezza alle dinamiche complessive di cantiere.

### Cosa dice la Legge

Secondo le disposizioni del Decreto legislativo n. 81/08, la formazione professionale d'ingresso del nuovo lavoratore del settore delle costruzioni sembra avere non solo carattere di obbligatorietà, ma anche proporsi come uno dei requisiti di efficacia del modello organizzativo adottato dall'impresa.

Sotto il profilo dell'obbligatorietà, bisogna considerare che nel documento di valutazione del rischio va specificato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. In questo programma deve essere inclusa anche la formazione che, per obbligo di legge, deve avvenire all'atto della costituzione del rapporto di lavoro. L'assenza di questa previsione nel documento di valutazione dei rischi può rappresentare un'omissione sanzionabile nel caso in cui il lavoratore neo assunto subisca un infortunio dipendente (anche) da scarsa o inesistente formazione.

Inoltre, il Piano Operativo di Sicurezza (art.69 comma 1, lettera h), realizzato dal datore di lavoro deve indicare "la documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere".

In ogni caso, la formazione del lavoratore, deve avvenire prima dell'assunzione. Se, infatti, nel D.Lgs 626/94 si prevedeva l'obbligo di formazione "all'atto" dell'assunzione e, quindi, non necessariamente prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la nuova norma, invece, precisa che la formazione deve avvenire "in occasione" della costituzione del rapporto di lavoro, e, quindi, prima del materiale inizio dell'attività e nel momento in cui le parti perfezionano formalmente il rapporto di lavoro.

Il neo assunto, esposto al rischio di infortunio già al primo accesso al cantiere, dovrebbe quindi essere posto in condizione di riconoscere i rischi prima di tale ingresso. Se ciò non accade e il neo assunto si infortuna perché non ha ricevuto l'adeguata formazione, non vi è alcuna possibilità di difesa: la norma sembra esigere che il personale inizi il lavoro dopo essere stato formato proprio perché l'infortunio può verificarsi subito. Ne consegue che un'ispezione che accerti la presenza in cantiere di neoassunti non (ancora) formati, può integrare la grave violazione ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sino a 2 anni (ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico, dell'Allegato I punto 3).

Se l'impresa intende introdurre nel cantiere un neo assunto deve dimostrare sia al committente (o responsabile lavori) che all'impresa affidataria che quel lavoratore è stato formato, tramite un controllo della sua idoneità tecnico-professionale. Nel caso in cui non venga fornita l'attestazione comprovante l'avvenuta formazione del neo assunto, il committente e l'impresa affidataria dovrebbero impedire il suo ingresso in cantiere. In caso contrario, entrambi si assumono la responsabilità dell'eventuale infortunio e sono coinvolti nell'eventuale accertamento ispettivo.

Avv. Luigi Meduri

Per info  
www.16ore  
www.formedil

Via P. Carnabuci, 27 - 00139- Roma  
Tel. 06 916502387 Fax 06 23328723  
Site: www.strategiecomunicazione.com  
Mail: stampa@strategiecomunicazione.com